

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG
Congedi:	
PRESIDENTE	1375
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (3302)	1375
PRESIDENTE	1375, 1376
AGRIMI, <i>Relatore</i>	1375
MAGLIETTA .	1376
VENEGONI	1376
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1376
Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione (3283)	1378
PRESIDENTE	1378
BUTTÈ, <i>Relatore</i>	1378
GITTI .	1378
MAGLIETTA .	1378
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1378
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1379

La seduta comincia alle 9,35.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mastino del Rio, Sabatini e Scalia Vito.

Discussione del disegno di legge: Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (3302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato, nella seduta del 14 novembre 1957.

L'onorevole Agrimi, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

AGRIMI, *Relatore*. Poche parole per esprimere la mia adesione al disegno di legge pre-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1957

sentato dal Governo al Senato il 25 agosto 1957 e già approvato in sede deliberante da quella X Commissione il 14 novembre 1957.

Ricordo di essere stato relatore di un analogo disegno di legge non molto tempo fa, con il quale si aumentavano gli assegni familiari per la categoria esaminata, in favore dei figli e del coniuge. Il fatto che a così breve distanza si possa prendere in esame un'altra disposizione che aumenta ulteriormente, nella misura di lire 7 per ciascun figlio e di lire 8 per il coniuge, gli assegni familiari, indica che, sia pure lentamente ma progressivamente, si va verso l'adeguamento di questo essenziale fattore di previdenza rispetto al livello o già raggiunto in altri settori dell'attività lavorativa del nostro paese.

A suo tempo ho fatto un piccolo rilievo a proposito della formulazione di questo disegno di legge, allorché mi sembrò di poter sostenere che sarebbe stato più opportuno, invece di apportare le presenti modifiche nell'attuale forma, fare riferimento al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, per un criterio di unificazione. Poiché, però, il disegno di legge è stato già approvato dalla competente Commissione del Senato, credo non sia il caso di provocare un ritorno al Senato, per cui sono favorevole alla sua approvazione nella formulazione attuale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. In conformità alle valutazioni del Senato ed in considerazione dell'accordo sindacale intervenuto, noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

VENEGONI. Dall'esame del testo del disegno di legge e della tabella aggiunta risulta che gli assegni familiari sono comprensivi degli assegni di carovane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563. A mio parere, questo aggrava ancora di più il divario che esiste tra gli assegni familiari della categoria in esame e quelli normalmente corrisposti in altri settori della lavorazione industriale

Vorrei sottolineare la necessità di fare ulteriori sforzi per compiere un altro passo avanti verso l'adeguamento degli assegni di questa categoria di lavoratrici e di lavoratori con quelli delle altre categorie.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge anche perché è frutto di un accordo sindacale. Per quanto riguarda il rilievo dell'onorevole Agrimi, sarà cura del ministero provvedere per analoghi disegni di legge.

Sono d'accordo con l'onorevole Venegoni che il Governo debba fare ogni sforzo in merito all'adeguamento degli assegni familiari delle varie categorie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e della tabella allegata, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione

ART. 1

Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1956, le misure degli assegni e dei relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella H di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 27 novembre 1956, n. 1418, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge

(È approvato)

ART. 2

Nulla e innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato)

 LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1957

TABELLA H

**ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO
PER LA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DI TABACCO**

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) Assegni settimanali

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 1.002	L. 696	L. 330

B) Contributo

(a carico del datore di lavoro)

Misura: 21,95 per cento sulla retribuzione lorda

Addizionale temporanea: 1,55 per cento.

C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo

Limite minimo	L. 400 giornaliero
Limite massimo	» 750 giornaliero

E approvata)

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1957

Discussione del disegno di legge: Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione. (3283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione ».

L'onorevole Buttè, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUTTÈ, *Relatore*. Anche relativamente al presente disegno di legge si può constatare l'esistenza di un accordo sindacale che ne ha dettato la formulazione.

La primitiva cifra di lire 3.120 passa, così, a lire 3.900 per ciascun figlio, mentre l'assegno mensile per il coniuge passa da lire 2.496 a lire 2.990. Rimangono invariate, invece, le quote per i genitori in lire 1.716 mensili.

Un altro particolare di questo accordo è il riassorbimento di una eccedenza che si era verificata nella cassa del settore. In effetti, mentre la spesa sale da 814 a 827 milioni, il disegno di legge stabilisce un assorbimento, per cui dal 1° aprile 1958 verrebbe applicata l'aliquota di equilibrio del 21, 40 per cento.

Non so quale commento si possa fare, in quanto la legge istitutiva del fondo per gli assegni familiari prevede anche delle compensazioni tra le categorie, cosa che è bene non si faccia per qualche categoria in eccedenza, mentre è auspicabile per qualche altra categoria deficitaria.

Concludendo, poiché siamo di fronte ad una legittima aspettativa dei lavoratori, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GITTI. Desidero sottolineare il risultato raggiunto con la trattativa per il miglioramento degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione, trattativa che è stata lunga e faticosa. Mi fa piacere che sia presente l'onorevole sottosegretario Delle Fave, in quanto egli ha seguito l'iter di questo disegno di legge anche in sede di Ministero del lavoro.

Come ha detto il relatore, non si è potuto tuttavia raggiungere il traguardo che gli interessati auspicavano, però un passo in avanti si è fatto.

Anche a nome dell'organizzazione sindacale a cui appartengo, desidero esprimere un vivo compiacimento per quanto si è realizzato ed un ringraziamento al rappresentante del Governo per l'azione svolta.

MAGLIETTA. Tenendo conto che si tratta di un accordo sindacale diamo il nostro voto

favorevole, astenendoci da una serie di considerazioni che ci vengono in mente valutando il contenuto del disegno di legge, quale ad esempio la questione della parte attiva del fondo. Quando noi constatiamo che gli assegni familiari non corrispondono esattamente alle punte raggiunte da altri settori, diventa veramente strano il fatto che una parte attiva del fondo viene devoluta a scarico dei contributi e non al miglioramento degli assegni familiari.

In considerazione, però, della lunghezza delle trattative, del fatto che si tratta di un passo avanti e dell'avallo della volontà delle parti, noi siamo favorevoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e della tabella allegata, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1

Con effetto dal 1° giugno 1957 le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella E di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

È approvato.

ART. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1958 l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge è elevata al 21,40 per cento.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

È approvato.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

È approvato.

TABELLA E

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

IMPRESE ASSICURATRICI, AGENTI E SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONE

A) *Assegni mensili*. (ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 3.900	L. 2.990	L. 1.716

B) *Contributo*. (a carico del datore di lavoro).

Misura: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo*.

Limite minimo: lire 400 giornaliera.

Limite massimo:

per le retribuzioni riferite a mese	L. 18.750
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina	» 9.375
per le retribuzioni riferite a settimana	» 4.687
per le retribuzioni riferite a giornata	» 750

E *approvata*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla

lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3302)

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	40
Voti contrari	0

La Commissione approva

LEGISLATURA II -- UNDICESIMA COMMISSIONE -- SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1957

« Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione (3283) »

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	40
Voti contrari	0

La Commissione approva

Hanno preso parte alla votazione

Agrimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bersani, Bettoli, Bufardeci, Buttè, Calvi, Ceravolo, Chiarolanza, Colleoni, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Giacomo, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico

Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maglietta, Noce Teresa, Pastore, Pezzato, Pessi, Rapelli, Santi, Scarascia, Scarpa, Storchi, Tognoni, Venegoni, Zaccagnini, Zamponi

Sono in congedo

Mastino Del Rio, Sabatini, Scala Vito

La seduta termina alle 9,55.

**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI